

TITOLO I

Art.1

Denominazione – sede

E' costituita, con sede in Bolzano, una società cooperativa disciplinata in quanto compatibile dalle norme sulla società per azioni ai sensi dell'art.2519 per azioni con la denominazione di:

CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI TRA PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO (CONFIDI ALTO ADIGE società cooperativa) – ed in tedesco KREDITGARANTIEGENOSSENSCHAFT DER KLEINEN UND MITTLEREN INDUSTRIENBETRIEBE SÜDTIROLS (CONFIDI SÜEDTIROL Genossenschaft)

Potranno essere istituite filiali, succursali ed agenzie in altri comuni della Provincia di Bolzano

Art.2

Durata

La durata della Confidi è fissata sino al 31/12/2100

TITOLO II

Art.3

Scopo mutualistico

La Confidi, senza fini di speculazione privata e fini di lucro, si propone di far partecipare i propri soci ai benefici della mutualità e della cooperazione favorendo, mediante il rilascio di garanzie, l'accesso al credito delle imprese aderenti, per lo sviluppo ed il consolidamento delle loro attività economiche.

In particolare la Confidi si propone di:

- agevolare l'accesso alle fonti di finanziamento a breve, medio e lungo termine a quelle imprese ed a quelle iniziative industriali ritenute economicamente valide , ma carenti sul piano cauzionale;
- sostenere le imprese associate impegnate nel superamento delle fasi recessive o in processi di ristrutturazione e/o riconversione produttiva e/o commerciale;
- creare i presupposti per il sostegno od il miglioramento dei livelli occupazionali provinciali.

Art. 4

Oggetto

Per il conseguimento dello scopo sociale la Confidi svolge esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi ai sensi dell'art. 13 commi primo e terzo dell'art. 13 della Legge n. 269 del 30 settembre 2003 nonché tutti i servizi ad essa strumentali ai sensi del comma secondo del suddetto articolo 13, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

La cooperativa può quindi in via esemplificativa:

. intervenire in tutte le forme possibili per ottenere la messa a disposizione delle imprese associate, delle conoscenze e degli strumenti necessari per consentire loro il raggiungimento di un equilibrato assetto patrimoniale, finanziario e reddituale;

- incentivare l'afflusso dei mezzi finanziari richiesti dalle necessità operative aziendali.
- Nell'ambito dello svolgimento delle attività di gestione necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sopra indicati od a questi direttamente o indirettamente connessi, la Confidi potrà svolgere tutte le operazioni mobiliari o immobiliari, commerciali o finanziarie, anche assumendo finanziamenti diretti e rilasciando in tal caso le garanzie, anche reali, che si rendessero necessarie.
- A titolo esemplificativo la Confidi potrà tra l'altro:
 - a. Rilasciare a favore dei finanziatori delle imprese associate garanzie del tipo di volta in volta convenuto, ma sempre a carattere sussidiario, cioè assistite dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale, quali ad esempio quelle previste dall'art. 1944 II comma c.c;

- b. Promuovere il rafforzamento patrimoniale delle imprese associate attraverso la loro ricapitalizzazione, incentivando l'apporto di capitale di terzi mediante, eventualmente il rilascio di garanzie sempre a carattere sussidiario;
- c. Partecipare ad iniziative, se del caso sottoscrivendo i necessari capitali di dotazione mediante utilizzo dei fondi all'uopo predisposti, volte a porre a disposizione degli associati, a costi più contenuti, le conoscenze od i mezzi finanziari loro necessari;
- d. Amministrare, per gli scopi, secondo i criteri e con le modalità convenuti, i fondi che da una qualsiasi istituzione venissero stanziati nell'interesse di uno o più associati. Tali devoluzioni "speciali" verranno contabilmente evidenziate con apposite voci e gestite, di regola, indipendentemente rispetto agli altri fondi a disposizione;
- e. Curare la stipula di accordi, anche per ottenere, globalmente particolari vantaggi a favore degli associati, con:
 - 1. aziende o istituti di credito per agevolare l'accesso degli associati a tutte le forme di credito, di cassa o di firma, a breve, medio o lungo termine, in euro od in valuta estera;
 - 2. istituti finanziari al fine di permettere l'acquisizione di nuove disponibilità attraverso il perfezionamento di particolari operazioni (ad es. leasing, factoring, ecc.);
 - 3. compagnie d'assicurazione per la copertura dei vari rischi aziendali;
 - 4. vari enti, associazioni o privati allo scopo di procurare agli associati i supporti informativi o i servizi necessari per la gestione delle aziende;
- f. associarsi in organismi con funzioni di riassicurazione dei rischi collegati alle garanzie di cui alle precedenti lettere 1), 2);
- g. gestire centri di elaborazioni dati e/o di consulenza finanziaria e/o amministrativa.

TITOLO III

Art.5

Requisiti dei soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci:

- a. le piccole e medie imprese, come tali individuate dalle norme in vigore tempo per tempo, ed in particolare quelle di cui al comma primo dell'art.13 della L.269/2003 sotto qualsiasi forma giuridica costituite, iscritte al registro delle imprese, aventi sede o unità produttiva in Provincia di Bolzano, le quali svolgano un'attività industriale o a questa collegata, quali ad esempio le aziende di servizio;
- b. le aziende che, in virtù di leggi provinciali, regionali o statali ed in relazione a quanto detto al precedente art. 2 punto d), risultino destinatarie di fondi "speciali" concessi in amministrazione alla CONFIDI.

Art. 6

Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale, qualora si tratti di persona fisica;

- b) denominazione o ragione sociale, la data di costituzione e la sede, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale qualora si tratti di soggetti diversi dalle persone fisiche;
- c) attività svolta;
- d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge e dal presente statuto;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- f) La dichiarazione di accettare la clausola compromissoria di cui all'art.36 del presente statuto

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, corredata di tutta la documentazione e i dati informativi richiesti e le notizie sull'attività svolta.

Il fatto stesso della presentazione della domanda comporta in ogni caso accettazione del presente statuto ed in particolare della clausola compromissoria di cui al successivo articolo

Art.7

Procedura di ammissione

1. Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e la inesistenza di eventuali cause di incompatibilità, delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda di ammissione e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento dell'importo delle azioni sottoscritte, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 10.
2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.
3. La qualità di socio si acquista con l'annotazione dell'ammissione al libro soci. Tale annotazione deve essere effettuata con tempestività a cura dell'organo amministrativo.
4. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.
5. In tal caso chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.
6. Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo deve procedere senza indugio ad annotare l'accettazione del nuovo socio a libro soci invitandolo contestualmente ad effettuare i versamenti di cui al primo comma del presente articolo
7. Gli amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
8. Il nuovo socio acquista il diritto di voto dopo 90 giorni dalla sua iscrizione a libro soci ai sensi dell'art. 2538 c.c. ma può sin dal giorno della sua iscrizione a libro soci intervenire passivamente alle assemblee della società, senza diritto a partecipare attivamente alla discussione nelle adunanze medesime.

Art. 8

Obblighi e diritti dei soci

1. Il socio, all'atto dell'ammissione alla società deve
 - a) sottoscrivere 1 azione
 - b) versare un importo pari all'ammontare del numero minimo di azioni da sottoscrivere, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo e l'intero soprapprezzo, se previsto. Qualora la quota sottoscritta superi la misura minima stabilita, l'importo eccedente potrà essere versato anche frazionatamente nei modi e nei termini che stabilirà il consiglio di amministrazione in sede di delibera di ammissione, e comunque non oltre dodici mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione.
 - c) versare la tassa di ammissione, a fondo perduto, stabilita nella misura fissa che verrà stabilita annualmente dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione.

- d) sottoscrivere una garanzia pro quota, di importo determinato a favore della Confidi, a copertura collettiva delle obbligazioni assunte da quest'ultima e rimaste insoddisfatte dopo l'utilizzo dei "fondi rischio" e dei fondi a questi assimilabili.
2. Con regolamento interno, l'assemblea potrà stabilire criteri di proporzionalità tra la quota sottoscritta dal socio e le garanzie ottenibili.
3. Il socio è inoltre tenuto:
 - a) a notificare l'eventuale sostituzione del proprio rappresentante in seno agli organismi del confidi;
 - b) a comunicare ogni variazione del proprio domicilio o della propria sede legale;
 - c) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - d) a partecipare concretamente all'attività sociale favorendo in ogni modo l'interesse del confidi;
4. Trascorsi tre mesi dalla iscrizione nel libro dei soci, purchè in regola col versamento della quota sottoscritta o della eventuale quota di ammissione, di usufruire delle garanzie, dei servizi e dei vantaggi offerti da Confidi nei modi e nei limiti fissati dalle deliberazioni sociali e/o dai regolamenti posti in essere dal consiglio di amministrazione.

Art. 9

Domicilio

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.
2. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte o di scioglimento dell'ente socio.

Art. 11

Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto può recedere il socio:
 - a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - a) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
2. E' vietato in ogni caso il recesso parziale.
3. La comunicazione del recesso deve essere data al confidi a mezzo lettera raccomandata.
4. Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 36.
5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
6. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dai rapporti mutualistici in corso come per legge.
7. Il socio che ha ottenuto garanzie o finanziamenti dal confidi non può recedere sino a quando non abbia provato d'avere adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle operazioni in corso.

Art. 12

Esclusione

1. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:
 - a) che non esegua in tutto o in parte il pagamento delle azioni sottoscritte o il pagamento di eventuali importi dovuti ad altro titolo al confidi, previa intimazione da parte degli amministratori;

- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
 - c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
 - d) nei casi previsti dall'art. 2286 cod. civ.;
 - e) nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma cod. civ.
 - f) che non adempia puntualmente al rimborso dei finanziamenti ottenuti mediante garanzie rilasciate dalla confidi;
 - g) che svolga o tenti di svolgere attività concorrenziale o in contrasto con gli interessi della confidi;
 - h) che danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo moralmente o materialmente, gli interessi della confidi o fomenti in seno ad esso dissidi o disordini.
2. Nel caso previsto dalla lettera a) l'esclusione non può essere deliberata prima che siano trascorsi trenta giorni dall'intimazione effettuata dal consiglio di amministrazione, sempre che perduri lo stato di inadempienza.
 3. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione.
 4. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata mediante lettera raccomandata, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 36.
 5. Decorso tale termine, senza che il socio abbia promosso la procedura arbitrale, gli amministratori provvedono all'annotazione della delibera di esclusione nel libro soci; con l'annotazione l'esclusione diviene operante, determinandosi la risoluzione del rapporto sociale e del rapporto mutualistico.

Art. 13

Disposizioni comuni a recesso ed esclusione

Il socio che cessa di far parte della Confidi risponde per due anni dal giorno in cui lo scioglimento del vincolo sociale è divenuto operante il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata, nonché per tre anni, nei limiti della garanzia fideiussoria prestata alla Confidi, per le obbligazioni da quest'ultima assunte sino al giorno della cessazione dello stato di socio.

Art. 14

Morte del socio

1. Gli eredi o i legatari del socio deceduto hanno diritto alla liquidazione delle azioni di cui era titolare quest'ultimo, secondo quanto previsto dal successivo art. 17.
2. I successori a titolo universale o particolare del socio defunto devono presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o altra idonea documentazione comprovante la loro qualità di aventi diritto alla liquidazione delle azioni e sono tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione.

Gli eredi del socio defunto che posseggano i requisiti per la partecipazione alla Confidi e che assumano la titolarità dell'impresa del socio deceduto, in luogo della richiesta di liquidazione delle azioni spettanti al loro dante causa, possono presentare domanda di ammissione nei modi previsti dall'art. 8 del presente statuto.

Nel caso di pluralità di eredi, qualora essi proseguano l'impresa in forma societaria, la domanda di ammissione può essere presentata dalla società divenuta titolare dell'impresa del socio deceduto.

L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e nel rispetto della procedura di cui al precedente art. 8.

In mancanza dei requisiti si provvede alla liquidazione ai sensi del successivo art. 17.

Art. 15

Liquidazione

1. I soci receduti o esclusi, hanno diritto esclusivamente al rimborso di quanto versato effettivamente dal socio alla società risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al tempo in cui si è verificata la causa di scioglimento del rapporto sociale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale E' fatto divieto ai sensi dell'art. 13, comma 18

della L:269/2003 di distribuire riserve o avanzi di gestione insede di recesso, esclusione o morte del socio.

2. La liquidazione non comprende il rimborso del sopraprezzo eventualmente versato.
3. Anche nell'ipotesi di azioni il cui valore nominale è determinato dall'utilizzazione della riserva di cui all'art. 17 lett.e, il rimborso spettante al socio uscente o gli eredi è pari solo all'importo effettivamente versato alla società per la liberazione delle azioni. Ciò anche se le azioni di cui si chiede il rimborso sono state oggetto di compravendita autorizzata.
4. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.
5. Il socio che ha ottenuto garanzie o finanziamenti dalla Confidi non ha, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, diritto alla liquidazione della propria quota prima di aver provato d'aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle operazioni in corso.
6. la Confidi ha in ogni caso il diritto di scelta di acquistare le azioni dei soci receduti o esclusi, al valore come sopra determinato nei limiti di cui all'art.2529 c.c..
7. Le azioni così acquistate dovranno essere rivendute al più presto in occasione dell'ammissione ai nuovi soci.

Art. 16

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti o esclusi, o degli eredi del socio defunto, qualora il rimborso non sia richiesto entro due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
2. Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo importo è devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17

Elementi costitutivi

1. Il patrimonio sociale è costituito:
 - a) dal capitale sociale, variabile, ma che non può essere inferiore ad €100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è formato da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 270,00 (duecentosettanta virgola zero zero);
 - b) dalla riserva legale formata con l'accantonamento di utili ai sensi del successivo art. 22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti, ai sensi del precedente art. 15;
 - c) dalla riserva indisponibile formata da eventuali apporti di terzi come contributi di enti pubblici, lasciti, donazioni, ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della Confidi per l'incremento del patrimonio sociale;
 - d) da un fondo di accantonamento costituito a copertura di rischi per insolvenze di imprese nei cui confronti è operante la garanzia della società avente la natura di riserva indivisibile, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 18 dicembre 1977 n. 904;
 - e) da riserva a integrazione di quelle costituite ai sensi del presente articolo, secondo le misure che l'assemblea vorrà determinare, anche in relazione ad eventuali obblighi che leggi, regolamenti, delibere di enti pubblici o convenzioni possano stabilire a carico della cooperativa; in particolare con detta riserva è possibile procedere al finanziamento di aumenti gratuiti del capitale sociale, nell'ipotesi che questo, per effetto di esclusioni, recessi o altre cause, scendesse sotto il limite stabilito dalla legge (art.13, comma 12, L.269/2003). La presente riserva è pertanto indivisibile, ma non indisponibile.

Per le obbligazioni sociali risponde la Confidi con il suo patrimonio.

Il consiglio di amministrazione potrà utilizzare i fondi di cui alle precedenti lettere c), d) e f) per la copertura di eventuali insolvenze, connesse alle garanzie prestate ai soci, anche senza la preventiva

autorizzazione dell'assemblea. In questo caso nella nota integrativa al bilancio deve essere fatta apposita e specifica menzione del loro utilizzo nel corso dell'esercizio.

Art. 18

Caratteristiche delle azioni dei soci cooperatori

1. Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute a terzi, con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
2. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.
3. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.
4. Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Confidi deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 6.
5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.
6. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento negativo il socio può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 39.

Il consenso alla cessione della quota di partecipazione non può essere concesso sino a quando il socio che abbia ottenuto garanzie da parte della Confidi non abbia provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivantigli dalle operazioni in corso.

7. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi; esse si considerano vincolate a favore della Confidi a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 19

Esercizio sociale - Bilancio - Destinazione degli utili

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) alla costituzione eed all'incremento del Fondo Interconsortile, come previsto dalle vigenti norme in materia
- c) al fondo di cui alla lettera d) dell'art. 17.
- d) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 17.

Ai sensi dell'art. 13, comma 18 del d.l. 269/2003 la Confidi non può distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci cooperatori, neppure in caso di scioglimento della società, ovvero di recesso, esclusione o morte del socio.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

SEZIONE I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 20

Natura dell'assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni ai sensi di legge.

2. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.
3. L'assemblea è costituita dai soci e dai rappresentanti degli enti soci.
4. Ogni socio o rappresentante di ente socio potrà farsi rappresentare in assemblea da altro socio o da altro rappresentante di persona giuridica socia.
5. Ciascun socio o rappresentante non potrà ricevere più di tre deleghe.
6. Le deleghe possono essere conferite solo per singole assemblee, con effetto anche per la seconda convocazione.
7. Il socio imprenditore individuale può essere anche rappresentato dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

Art. 21

Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Tra l'altro l'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli amministratori;
- c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) determina i compensi per gli amministratori, per i sindaci e per il soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- f) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio nel caso previsto dall'art. 7;
- g) determina, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'entità del sovrapprezzo delle azioni;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dal presente statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- j) approva i programmi annuali e pluriennali della attività sociale;

Art. 22

L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- c) su ogni altra materia attribuita dalla legge;

Art. 23

Modalità di convocazione

1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
2. L'assemblea è convocata mediante avviso da inviare ai soci almeno dieci giorni prima dell'assemblea con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento.
3. L'avviso deve indicare:
 - a) il giorno e l'ora di convocazione;
 - b) il luogo in cui si svolge l'assemblea;
 - c) l'elenco delle materie da trattare;

- d) se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'art. 33 del presente statuto;
4. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione; l'assemblea di seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per l'assemblea di prima.
 5. L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio della Provincia di Bolzano.
 6. Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea, eventualmente anche a mezzo pubblicazione dell'avviso stesso sui quotidiani "Dolomiten" e "Alto Adige" o "Il Mattino" o su altri quotidiani locali della Provincia di Bolzano.
 7. L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Art. 24

Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

1. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando è rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
2. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero soci aventi diritto di voto.
3. Le deliberazioni tanto in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in assemblea.
4. Quando si tratta di deliberare sulle materie che riguardano:
 - a) il cambiamento dell'attività sociale comportante una radicale modificazione della natura della Confidi;
 - b) l'incorporazione in un'altra società cooperativa;
 - c) lo scioglimento anticipato, la proroga della durata e la liquidazione della Confidi;Le deliberazioni, tanto in prima che in seconda convocazione, debbono essere adottate con la maggioranza del 50% più uno di tutti i voti complessivamente esprimibili dai soci.
5. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la deliberazione dovrà essere presa a maggioranza del 50% più uno di tutti i voti complessivamente esprimibili dai soci quando si tratta di modificare le disposizioni contenute negli articoli seguenti:
 - a) art. ("natura dell'assemblea"), commi da 3 a 6;
 - b) art. ("diritto di voto e modalità ...")
 - c) art. (competenze del consiglio di amministrazione)
 - d) art. 24

Art. 25

Diritto di voto e modalità della votazione

1. Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni, non in mora con il pagamento delle azioni o di altri debiti, in regola con il rilascio della garanzia fideiussoria e non in conflitto d'interessi con la Confidi.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dalle azioni possedute. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano maggior numero di voti in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del sorteggio. Per le elezioni delle cariche sociali si potrà adottare il sistema del voto di lista, con le modalità che saranno determinate con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
3. Spetta al presidente dell'assemblea determinare il modo di votazione, che dovrà essere sempre in ogni caso palese.

Art. 26

Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente; in mancanza di entrambi, da persona designata dalla assemblea stessa.
2. Il presidente dell'assemblea il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il consigliere o il dipendente della società designato dal presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
3. E' ammesso il voto per corrispondenza, secondo le modalità previste dal seguente art. 30; in tal caso il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente, prima di esprimere il proprio voto
4. L'assemblea può svolgersi per audio e video-conferenza a condizione che:
5. a) nell'avviso di convocazione siano chiaramente indicate i luoghi e le modalità di collegamento;
6. b) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario e/o eventualmente il notaio;
7. c) sia possibile per il Presidente dell'Assemblea accertare l'identità di tutti i partecipanti alla riunione, il regolare svolgimento dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi risultati;
8. d) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale e simultaneamente alla discussione ed alla votazione nonché visionare, spedire e/o ricevere eventuali documenti relativi alle materie all'ordine del giorno.
9. In tale caso l'assemblea si intenderà svolta nel luogo ove si trovano il segretario o il notaio ed il Presidente.
10. Le deliberazioni debbono risultare da verbale, sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.
11. In sede di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.

Art. 27

Voto per corrispondenza

1. Possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci.
2. L'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea devono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
3. In caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che, avendo diritto di voto, abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto.
4. Il testo della delibera da approvare, o delle diverse proposte di delibera su cui votare, deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto.
5. Se le schede di voto non sono allegate all'avviso di convocazione dell'assemblea, nell'avviso deve essere indicato con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto.
6. Il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - a) al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il *quorum* costitutivo;
 - b) al momento della espressione del voto da parte dei soci al fine di verificare che sussista il *quorum* deliberativo.
7. le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.
8. nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

SEZIONE II - ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 28

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 a 15 membri, eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero, fra i soci o fra i mandatari di persone giuridiche socie, salvo quanto più sotto esposto per quelli di nomina esterna. Gli Amministratori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi, ai sensi ed agli effetti dell'art.2542 III comma, C.C. Almeno la metà più uno vengono eletti dall'Assemblea. La Provincia Autonoma di Bolzano può nominare fino a tre Consiglieri; la C.C.I.A.A. di Bolzano e l'Associazione degli Imprenditori di Bolzano potranno nominare un membro ciascuno.

Ciò ai sensi ed agli effetti dell'art.2542 , V comma, C.C.

Non possono far parte del Consiglio contemporaneamente membri legati fra di loro da vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado.

I Consiglieri nominano, fra gli eletti dall'Assemblea, il Presidente ed il Vice presidente. Per la redazione dei verbali nominano anche un segretario, che può essere non socio.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a tre riunioni consecutive del Consiglio, decade dalla carica.

Ai Consiglieri spettano, nella misura e con i criteri determinati annualmente dall'Assemblea, i gettoni di presenza, differenziati fra Presidente, Vice Presidente e Consiglieri.

Agli Amministratori, con delibera a maggioranza di due terzi del Consiglio possono anche essere riconosciuti dei compensi per prestazioni occasionali connesse ad esigenze di servizio o in caso di esecuzione di specifici incarichi professionali loro conferiti nell'interesse della CONFIDI

Qualora per morte, decadenza, dimissione od altre cause, venissero a mancare uno o più membri eletti dall'Assemblea nel Consiglio di Amministrazione, tali membri verranno sostituiti con le modalità previste dall'art.2386 c.c.

Qualora venisse a mancare la maggioranza assoluta dei membri eletti, dovrà intendersi decaduto l'intero organo sociale, con necessità di nuova elezione ad opera dell'Assemblea appositamente convocata, dagli amministratori rimasti in carica nel più breve tempo possibile o, in caso di necessità, dal Collegio sindacale.

I membri del Comitato Esecutivo verranno in ogni caso sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

I membri degli organi sociali di nomina esterna dovranno essere sostituiti dall'Ente che li ha nominati.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 29

Convocazione E Delibere Del Consiglio Di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su invito del Presidente o di chi lo sostituisce, tutte le volte che il Presidente stesso ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri o dal collegio dei Sindaci.

Esso delibera validamente, non essendo ammesse deleghe, con la presenza della maggioranza dei membri, compreso il Presidente o il suo sostituto, a maggioranza assoluta di votanti.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio: a parità di voti, prevale il voto di chi la presiede.

Le votazioni sono sempre palesi.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax, e-mail, da spedirsi o da consegnarsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza, o, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che i Consiglieri e i Sindaci ne siano informati almeno il giorno prima della riunione.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano in conflitto di interessi e ne devono dare prontamente comunicazione ai sensi dell'art.2391 c.c..

Le deliberazioni sono fatte risultare dal verbale, firmato da tutti gli intervenuti alla seduta ma sono immediatamente esecutive anche se gli aspetti formali non sono completati.

Art.30

Poteri Del Consiglio Di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge o per statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò deliberare anche l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare di utilità alla CONFIDI stessa ed ai soci. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure al Comitato Esecutivo di cui all'art.24 o a delle Commissioni, il cui numero di componenti e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio. Il tutto nei limiti di cui all'art.2544 comma primo c.c.

Il Consiglio può creare delle commissioni tecniche composte anche da non soc, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi, nonché nominare il direttore.

Art.31

Presidente Del Consiglio Di Amministrazione

La firma e rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale perciò può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale.

Egli può, con la sola sua firma apposta sotto la ragione sociale, impegnare validamente la CONFIDI di fronte ai terzi senza necessità di ulteriori formalità. Può pertanto rilasciare anche quietanze liberatorie ad enti pubblici come può rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente; in caso di contemporanea assenza di entrambi, i poteri spettano al Consigliere designato dal Presidente al momento del suo insediamento.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme vigenti al riguardo.

Il Presidente vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali, sull'andamento generale della CONFIDI e sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti.

Nel caso di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente, con il consenso scritto del Vice Presidente o, in assenza di questi, del Consigliere designato dal Presidente come sostituto del Vice Presidente in caso di assenza, potrà prendere ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo poi tali decisioni, registrate nel frattempo su un apposito verbale, per la ratifica alla prima successiva adunanza del Consiglio.

Art.32

Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si compone del Presidente, del Vice Presidente, e di 4 membri. Tutti i componenti vengono designati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri; fra quelli al massimo 2 saranno scelti tra i consiglieri nominati dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Il Comitato Esecutivo ha la durata del Consiglio di Amministrazione che l'ha designato.

Esso delibera validamente, non essendo ammessa delega alcuna, con la presenza della maggioranza assoluta dei votanti.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Comitato: a parità di voti, prevale il voto di chi lo presiede.

Le votazioni sono sempre palesi.

Il Comitato viene convocato dal Presidente o dal Vice Presidente ogni volta che questi lo ritengano necessario. Presiede le adunanze il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente: in caso di assenza o impedimento di entrambi, il Consigliere più anziano di età, presente.

La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o consegnarsi non meno di due giorni prima dell'adunanza o, nei casi d'urgenza, con qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Comitato delibera su quanto gli è stato delegato, nei limiti della legge, dal Consiglio ed esprime i pareri che gli siano stati richiesti dal Consiglio stesso. Le deliberazioni sono fatte risultare dal verbale, firmato da tutti gli intervenuti alla seduta.

Per la redazione dei verbali viene nominato un segretario che può essere non socio.

In un secondo tempo il verbale della seduta verrà controfirmato anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per presa conoscenza, fermo restando l'impegno da parte di quest'ultimo di relazionarne sul contenuto alla prima successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

Ai membri del Comitato spettano, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, gettoni di presenza.

Ai membri del Comitato il Consiglio di Amministrazione può riconoscere anche dei compensi in caso di esecuzione di specifici incarichi loro affidati.

Il Comitato Esecutivo nell'espletamento della propria attività potrà avvalersi dell'assistenza e della collaborazione di esperti, i quali possono partecipare alle sedute però solo a titolo consultivo.

Art.33

Collegio Dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, di cui il Presidente, un membro effettivo ed un membro supplente sono eletti dall'Assemblea, un membro effettivo ed un membro supplente sono nominati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Essi durano in carica per tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

I membri del Collegio sindacale devono essere scelti ai sensi ed agli effetti dell'art.2397 C.C.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre su convocazione fatta dal Presidente con le modalità previste dal presente statuto per il consiglio di amministrazione, in quanto compatibili, e di ogni riunione sarà redatto un processo verbale.

Il Sindaco che senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dalla carica.

Non sono eleggibili alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono d'ufficio, i soggetti che si trovino nelle situazioni di cui all'art.2399 c.c.

I Sindaci infine hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Ai Sindaci viene assegnato un compenso annuale stabilito dall'assemblea per tutta la durata della loro carica.

Art.34

Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409 *bis* e seguenti del cod. civ.

TITOLO IV

SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della società, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 *duodecies* del codice civile, e dell'art.13. commi 15 e 16, L.269/2003 è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il capitale sociale deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la Confidi aderisca o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28 dell'art. 13 del d.l. 269/2003.

Art. 36

Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Confidi ed i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di deliberazioni assembleari, o degli altri organi sociali, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati su ricorso delle parti in lite ovvero della più diligente, dal Presidente del tribunale di Bolzano.

Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (art. 816 e ss.) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3 c.p.c.

Pertanto l'arbitrato di cui al presente articolo deve essere considerato a tutti gli effetti come arbitrato rituale.

L'accettazione della nomina alle cariche sociali comporta accettazione automatica ed incondizionata della presente clausola.

Art. 37

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Confidi ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli amministratori esecutivi e la direzione aziendale, sono definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

Art. 38

Rinvio

Il presente statuto viene redatto sia in lingua tedesca sia in lingua italiana. In caso di difformità d'interpretazione si farà riferimento al testo di lingua italiana.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, ai sensi dell'art.2519 comma primo c.c.